

SEZIONE IV

Attivazione progetti sperimentali volti al miglioramento degli standard qualitativi dei Corpi di polizia locale e alla promozione della gestione associata delle funzioni di polizia locale (art. 6, comma 2, lettera g), l.r. 5/2021

1 Obiettivi

La Sezione IV è volta a incentivare progetti sperimentali diretti alla promozione della gestione associata delle funzioni di polizia locale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera g), della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale), attraverso le Comunità, le Comunità di montagna e le convenzioni di cui alla legge regionale 21/2019, per garantirne una miglior efficienza, efficacia ed economicità.

2 Soggetti destinatari

Gli enti locali destinatari dei finanziamenti sono:

- a) gli enti locali singoli o associati dotati di un Corpo di polizia locale;
- b) i Comuni senza servizio di polizia locale;
- c) i Comuni che svolgono il servizio di polizia locale singolarmente;
- d) i Comuni capofila di forme associative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale per conto degli enti locali che ne fanno parte;
- e) le Comunità di cui agli artt. 6, 7 e 21 della legge regionale 5/2021, in nome e per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale,

che si impegnano a istituire nuove forme associative per la gestione del servizio di polizia locale o a implementare quelle già esistenti, secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi.

3 Oggetto del finanziamento

3.1 Il finanziamento è rivolto agli enti locali di cui al paragrafo **2** che presentano un progetto la cui finalità è garantire il presidio del territorio attraverso l'attività di vigilanza, a migliorare la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza e l'economicità dell'azione amministrativa.

3.2 Il progetto contiene l'impegno da parte degli enti interessati a istituire nuovi Corpi e Servizi di polizia locale o all'implementazione a realizzare di quelli esistenti, mediante la sottoscrizione di una convenzione della durata minima triennale per l'impiego coordinato del personale e delle risorse strumentali rientranti nella loro disponibilità, avente decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda ed entro il termine perentorio del 1° gennaio 2024 a pena di revoca.

3.3 In particolare, i progetti sono soddisfatti secondo le seguenti priorità:

A. Istituzione di Corpi di polizia locale e implementazione di quelli già esistenti:

- A.1 enti locali dotati di un Servizio di polizia locale che si associano al fine di istituire un Corpo di polizia locale;
- A.2 enti locali privi di un Servizio di polizia locale che entrano a far parte di un Corpo di polizia locale esistente;
- A.3 enti locali privi di un Servizio di polizia locale ed enti locali dotati di un Servizio di polizia locale che entrano a far parte di un Corpo di polizia locale esistente
- A.4 enti locali dotati di un Servizio di polizia locale che entrano a far parte di un Corpo di polizia locale esistente.

B. Istituzione di Servizi di polizia locale e implementazione di quelli già esistenti:

- B.1 enti locali dotati di un Servizio di polizia locale che si associano mantenendo la struttura di Servizio di polizia locale;
- B.2 enti locali privi di un Servizio di polizia locale che entrano a far parte di un Servizio di polizia locale esistente.

- 3.4** Non sono ammessi all'incentivo gli enti locali appartenenti a un Corpo associato di polizia locale che recedono dalla forma associativa determinandone lo scioglimento o la perdita del requisito di Corpo.

4	Criteria per la concessione degli incentivi e formazione della graduatoria
----------	---

- 4.1** Gli incentivi sono concessi mediante procedura valutativa a graduatoria prevista dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso).
- 4.2** Le domande sono soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse secondo l'ordine di priorità indicato al paragrafo 3.
- 4.3** Nell'ambito di ciascuna tipologia indicata all'interno delle lettere **A** e **B** del paragrafo **3** è attribuito un punteggio in base alla composizione e alla durata del progetto, così determinato:
 - a) punti 5 per ciascun ente locale dotato o meno di Servizio di polizia locale che entra a far parte di un Corpo o Servizio di polizia locale;
 - b) punti 10 qualora la durata del progetto sia superiore a 3 anni.

5	Misura dell'incentivo
----------	------------------------------

- 5.1** L'incentivo è rivolto a tutti gli enti locali che partecipano al progetto e riguarda le spese correnti e di investimento.
- 5.2** Ai fini del calcolo dell'incentivo vengono definiti i seguenti importi e maggiorazioni:
 - a) per gli enti locali dotati di Servizio di polizia locale gli importi sono fissati in base al numero di operatori di polizia locale degli enti singoli e associati che partecipano al progetto, indicato nella domanda, secondo i seguenti importi:

Importo individuato per numero di operatori					
1 operatore	8.000,00	5 operatori	6.000,00	9 operatori	4.000,00
2 operatori	7.500,00	6 operatori	5.500,00	10 operatori	3.500,00
3 operatori	7.000,00	7 operatori	5.000,00	11 operatori	3.000,00
4 operatori	6.500,00	8 operatori	4.500,00		

- b) per ogni servizio che partecipa al progetto per la formazione di un Corpo di polizia locale, l'importo determinato sulla base della lettera a) è maggiorato di euro 5.000,00, fino al limite massimo di 20.000,00;
- c) per gli enti locali privi di Servizio di polizia locale è stabilita la quota fissa di euro 8.000,00;
- d) per i Corpi di Polizia locale è stabilita la quota fissa di euro 10.000,00 per ogni ente locale singolo o associato che partecipa al progetto dotato o meno di un servizio di polizia locale, fino al limite massimo di euro 30.000,00.

5.3 L'incentivo così determinato sarà concesso ai soggetti beneficiario nella misura del 50 per cento in conto capitale e 50 per cento in conto corrente.

6 Spese ammissibili

Sono ammissibili al finanziamento le spese correnti e di investimento indicate nel paragrafo **3** della Sezione II oltre a quelle connesse all'avvio del progetto per la gestione associata delle funzioni di polizia locale, comprese quelle relative all'assunzione di personale a tempo determinato di polizia locale o amministrativo, all'apertura di presidi o sportelli e alle spese connesse e al loro funzionamento.

7 Presentazione delle domande

- 7.1** Gli enti locali interessati alla concessione del finanziamento presentano alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, la domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o, in caso di forma collaborativa, dal legale rappresentante dell'ente capofila, inviata per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it, **entro novanta giorni** dall'approvazione definitiva del Programma, a pena di inammissibilità.
- 7.2** Le domande presentate dai singoli enti riportano il progetto relativo all'istituzione di una nuova forma associativa per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale o per l'implementazione di una già esistente, con l'indicazione degli enti aderenti e la dichiarazione del numero degli operatori in essere in ciascun ente.
- 7.3** La mancata corrispondenza tra le domande di incentivo presentate e gli enti locali risultanti dal progetto determina l'esclusione dal finanziamento.
- 7.4** Per la presentazione della domanda gli enti locali utilizzano i moduli predisposti dal Servizio competente e pubblicati nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet

della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione Polizia locale e sicurezza, al seguente indirizzo web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2023/.

8	Integrazione documentazione o informazioni mancanti
----------	--

Ai fini dell'istruttoria il Servizio regionale competente richiede agli interessati la documentazione mancante o le informazioni ulteriori che si rendessero necessarie. Gli enti sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di inammissibilità.

9	Riparto, concessione e liquidazione del finanziamento
----------	--

9.1 La graduatoria con il relativo riparto dei finanziamenti avviene con decreto del Direttore del Servizio regionale entro quarantacinque giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda. E' pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione all'indirizzo web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Fin_reg_2023/index.html e viene comunicato ai beneficiari entro quindici giorni dalla sua adozione.

9.2 Entro trenta giorni dalla data di comunicazione il Servizio competente adotta il decreto di concessione secondo l'ordine decrescente di graduatoria.

9.3 L'erogazione degli incentivi è subordinata, a pena di revoca, all'invio, entro il 31 gennaio 2024, della convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale, sottoscritta dagli enti locali beneficiari.

9.4 Entro sessanta giorni dall'invio della convenzione il Servizio regionale procede con decreto alla liquidazione dell'intero incentivo a favore del capofila della gestione associata individuato nella convenzione o della Comunità di cui agli articoli 6, 7 e 21 della legge regionale 5/2021.

10	Rendicontazione
-----------	------------------------

Il finanziamento è rendicontato dai Comuni capofila delle forme associative individuati nella convenzione o dalle Comunità di cui agli articoli 6, 7 e 21 della legge regionale 5/2021, nelle forme previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine del **31 marzo 2026**, utilizzando il modulo predisposto dal Servizio.

11	Revoche
-----------	----------------

11.1 E' prevista la revoca totale dell'incentivo:

- a) qualora il termine di decorrenza della convenzione sia successivo al 1 gennaio 2024;
- b) qualora l'invio della convenzione sia successivo al 31 gennaio 2024;

- c) qualora la convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale sia difforme al progetto presentato;
- d) in caso di scioglimento anticipato della gestione associata del Servizio di polizia locale;
- e) mancata presentazione della rendicontazione entro i termini previsti dal paragrafo **9**.

11.2 E' prevista la revoca parziale dell'incentivo concesso al singolo ente recedente dal servizio associato di polizia locale in seguito all'avvio della gestione associata.